

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: ... Roma ...

INSERZIONI

ANNUNZI giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 50 per linea di colonna e spazio di linea.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 1920 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Intitoli che possono emettere biglietti.

Art. 1. Durante il corso forzoso è vietato a qualsiasi privato, Società od ente giuridico di emettere biglietti di Banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore ed a vista, ad eccezione dei seguenti istituti:

- Banca Nazionale nel Regno d'Italia; Banco di Napoli; Banca Nazionale Toscana; Banca Romana; Banco di Sicilia; Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia.

Salvo le disposizioni dell'art. 27 della presente legge.

Biglietti consorziali a corso forzoso.

Art. 2. I sei istituti di credito sovranominati, riuniti in consorzio a questo scopo, somministreranno al Tesoro dello Stato mille milioni di lire in biglietti fabbricati e rinnovati a loro spese.

La somministrazione e la emissione dei mille milioni di lire saranno fatte per 890 milioni entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, e per il resto successivamente, secondo che sarà determinato dalla legge del bilancio, o da legge speciale.

Sulla quantità dei biglietti somministrati, lo Stato pagherà al consorzio un annualità di lire 0,50 per cento nei primi quattro anni, e di lire 0,40 per gli anni successivi, salvo la ritenuta per la tassa di ricchezza mobile, categoria A.

Art. 3. I biglietti consorziali somministrati al Tesoro dello Stato, giusta l'articolo precedente, avranno corso forzoso, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 1º maggio 1866, num. 2873, salvo il disposto con l'articolo 18 di questa legge.

Dei biglietti medesimi risponderanno solidalmente gli istituti di emissione di cui all'articolo 1, mentre nei loro scambievoli rapporti, tale responsabilità s'intenderà per ciascuno in proporzione al proprio patrimonio, o capitale di che agli articoli 9 e 10, e nella proporzione stessa saranno ripartite le spese relative ai biglietti somministrati dal consorzio per mille milioni.

La rendita pubblica nominativa data e da darsi in garanzia dal Governo, a norma della legge 19 aprile 1872, num. 759 (Serie 2ª), sarà custodita dalla Cassa dei depositi e prestiti, senza pagamento di tassa.

Art. 4. I biglietti consorziali porteranno l'indicazione di essere a corso forzoso ed inconvertibili, e le firme di un apposito delegato del consorzio delle Banche, e di un delegato del Governo.

Essi saranno in carta bianca, e di tagli da lire 0,50, da lire 1, lire 2, lire 5, lire 10, lire 20, lire 100, lire 250 e lire 1000.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, saranno determinati i modi della emissione dei nuovi biglietti, e del ritiro e dell'annullamento di quelli ora in corso, le forme proprie dei biglietti consorziali, e la proporzione fra i diversi tagli.

Art. 5. Con i biglietti consorziali, il Governo provvederà alla estinzione del debito che ha verso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia per mutui affinenti al corso forzoso, compresa la somma dei 50 milioni mutuata dalla Banca in oro, per effetto della convenzione approvata con Regio decreto dell'11 agosto 1870.

Però, i detti 50 milioni saranno ripartiti fra i sei istituti, in proporzione dei rispettivi patrimoni o capitali di che agli articoli 9 e 10, e ciascun istituto darà alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la sua quota in oro, contro corrispondente ammontare di biglietti consorziali.

Per questa somma di 50 milioni rimane salvo il diritto degli istituti medesimi al cambio in oro di altrettanti biglietti consorziali, tre mesi innanzi alla cessazione del corso forzoso.

Art. 6. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia, pagata del suo credito, e tolti dalla circolazione i suoi biglietti emessi per conto del Governo, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'articolo 4, restituirà la rendita datale in garanzia dal Governo, e rientrerà nella condizione generale degli altri istituti a norma della presente legge.

Biglietti propri di ciascun Istituto.

Art. 7. Il debito rappresentato da biglietti o titoli equivalenti, emessi per proprio conto da ciascun dei sei istituti indicati nell'articolo 1, non potrà, sotto qualunque forma e causa, ammontare a somma maggiore del triplo del patrimonio posseduto, o capitale versato, escluso il fondo di riserva o massa di rispetto, né del triplo del numerario esistente in cassa in metallo o in biglietti consorziali, salvo il disposto con gli articoli 10 e 13 di questa legge.

Art. 8. I biglietti che gli istituti surriferiti sono autorizzati ad emettere per proprio conto, saranno in carta colorata, esclusa la bianca, ed unicamente dei tagli da lire 50, lire 100, lire 200, lire 500 e lire 1000, con le modalità e sotto le forme da determinarsi per regolamento.

Art. 9. Il Governo, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, accerterà l'ammontare del patrimonio posseduto, o capitale versato da ciascun istituto, e ne determinerà la somma utile agli effetti dell'articolo 7.

Dal suddetto accertamento non saranno esclusi i beni immobili posseduti da ciascun istituto.

Art. 10. L'ammontare totale del patrimonio o capitale utile alla tripla circolazione, non potrà essere maggiore per ciascun istituto, di quello accertato al 31 dicembre 1873, salvo le disposizioni seguenti:

1. La Banca Romana è autorizzata ad emettere, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, la seconda serie di 5000 azioni, e dentro tre mesi successivi la terza serie di altre 5000 azioni;

Il valore nominale delle 10.000 azioni di nuova emissione sarà computato nell'accertamento del patrimonio o capitale. L'eventuale maggiore prodotto della vendita di dette azioni, dovrà andare nel fondo di riserva o massa di rispetto;

2. I Banchi di Napoli e di Sicilia sono autorizzati ad aumentare, nei modi consentiti dai loro statuti, ed indipendentemente dal fondo di riserva o massa di rispetto, il proprio patrimonio o capitale, sino al 50 per cento della somma accertata giusta l'articolo precedente;

Tale aumento sarà considerato come esistente sino da ora per gli effetti dell'articolo 7; ma se nel termine di dieci anni non fosse effettivamente compiuto, la circolazione dei biglietti di detti Banchi sarà ridotta in proporzione;

3. Per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia la somma di 50 milioni effettivamente versata al 31 dicembre 1873, in aggiunta ai primi 100 milioni, sarà computata come capitale utile agli effetti dell'articolo 7. Però l'emissione di biglietti relativa a due terzi dei detti 50 milioni non potrà farsi dalla Banca, se non successivamente in 12 rate uguali, a cominciare dal 1º ottobre 1874, secondo le scadenze del prestito nazionale.

Compiuta la conversione di tale prestito, la circolazione massima della predetta Banca non potrà mai eccedere la somma di 450 milioni.

Salvo queste disposizioni, la convenzione relativa al prestito sopradetto, approvata con legge 19 aprile 1872, n. 759, rimane ferma in ogni sua parte.

Ogni altro aumento che in qualunque modo e sotto qualunque titolo fosse portato ai patrimoni o capitali degli Istituti suddetti, secondo la facoltà loro attribuita dai rispettivi statuti, varrà di semplice fondo di riserva e non potrà autorizzare alcun aumento alla circolazione di biglietti.

Art. 11. Il debito degli istituti medesimi rappresentato da biglietti ad ordine, tratte, fedi di credito, polizze, mandati, assegni od altri titoli diversi da quelli indicati all'articolo 7, ma pagabili a vista, ovvero da conti correnti a semplice richiesta, di qualunque specie o denominazione, sarà altresì garantito da tanto altro numerario in cassa, quanto corrisponda almeno ad un terzo del debito stesso.

Art. 12. I biglietti somministrati dal consorzio al Tesoro dello Stato giusta l'articolo 2, non sono compresi nel limite fissato con l'articolo 7, né per i medesimi vi ha obbligo a riserva di cassa.

Art. 13. Il Governo per bisogni straordinari ed urgenti del commercio, e dopo essersi sperimentato l'aumento dello stesso, potrà permettere a tutti i sei istituti, che oltrepassino nella loro rispettiva circolazione i limiti prefissi negli articoli precedenti, a condizione che questa maggiore circolazione non ecceda mai il 40 per cento del patrimonio o capitale stabilito con gli articoli 9 e 10.

Siffatta permissione dovrà sempre essere accompagnata da un ulteriore aumento dello sconto, e dovrà indicare il termine entro il quale gli istituti sieno obbligati a rientrare nei limiti della loro ordinaria circolazione.

Questo termine non potrà essere maggiore di tre mesi dalla data della autorizzazione medesima.

Tale maggiore circolazione sarà impiegata esclusivamente in sconto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi.

Gli utili netti di questa maggiore circolazione saranno a totale beneficio dell'erario.

Art. 14. Gli istituti autorizzati alla emissione di biglietti hanno libera facoltà di aprire sedi o succursali in qualunque provincia del Regno. Sono però obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.

Il Banco di Sicilia e la Banca Toscana di credito per le industrie potranno limitarsi ad istituire per ora soltanto una succursale. Il Governo, scorsi cinque anni, potrà per decreto Reale, udito il parere dei loro Consigli di amministrazione, prescrivere il mutamento in sede.

Art. 15. I biglietti che gli istituti di credito sono autorizzati ad emettere e tenere in circolazione per conto proprio, continueranno temporaneamente ad avere il corso legale nella provincia del Regno nelle quali era ad essi accordato, a norma delle leggi vigenti, salvo le disposizioni dell'art. 18 di questa legge.

Il corso legale per i biglietti propri di ciascun istituto sarà esteso anche alle provincie in cui vi sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'istituto, la quale assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.

I biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, dopo che essa sarà rimborsata del suo credito a tenore dell'art. 6, avranno corso legale in tutte le provincie in cui tenga una sede, una succursale od una rappresentanza che assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.

I sei istituti saranno ad ogni richiesta obbligati al rimborso dei loro biglietti in biglietti consorziali od in moneta metallica.

Durante il corso forzoso, tale rimborso ed anche lo scambio dei rispettivi biglietti avranno luogo fra i sei istituti scambievolmente, nei modi che saranno stabiliti con apposite loro convenzioni da approvarsi dal Governo.

Laddove fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le suddette convenzioni non vengano presentate al Governo, questo con regolamento da approvarsi mediante decreto Reale determinerà le norme della riscossione.

Trascorsi due anni dalla pubblicazione di questa legge, il corso dei nominati biglietti cesserà di essere legale e diverrà interamente fiduciario.

Riserve metalliche e cambiali in moneta metallica.

Art. 16. Le riserve metalliche possedute dagli istituti di credito autorizzati all'emissione di biglietti saranno progressivamente liberate da ogni vincolo d'immobilizzazione, con l'obbligo per gli altri istituti di rendere, nei termini e nei modi che saranno determinati dal regolamento di cui all'art. 28, alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, in biglietti della Banca medesima, la somma che essa ha loro somministrata sulle rispettive riserve metalliche immobilizzate in conseguenza del Regio decreto 1º maggio 1866, n. 2873.

Questa liberazione avrà luogo per un quarto alla pubblicazione della presente legge, per un quarto non prima del termine di un anno, e per la restante metà alla cessazione del corso legale.

Della parte che rimarrà vincolata si terrà conto agli effetti dell'art. 7.

Art. 17. Gli istituti suddetti potranno usufruirsene le riserve metalliche con acquisto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi e pagabili nello Stato in moneta metallica a tenore delle leggi monetarie vigenti, ed anche di titoli garantiti dallo Stato, gli sorteggiati, e pagabili in moneta metallica entro tre mesi.

Ogni altro impiego delle riserve metalliche è vietato.

Il Governo ha facoltà di sospendere in parte od in tutto l'impiego delle riserve metalliche, quando ciò s'è riconosciuto necessario nell'interesse del rispettivo istituto o della nazione.

Verificandosi il caso che le Banche, per ordine del Governo, dovessero ricostruire le loro riserve metalliche, verrà provveduto con legge speciale.

Se il Parlamento fosse chiuso, il Ministero è autorizzato, mediante decreto Reale, e sentito il Consiglio di Stato, a dare alle Banche una somma ulteriore di biglietti consorziali per provvedere al cambio dei biglietti bancari, contro pegno di altrettanta somma in metallo.

Art. 18. La stipulazione dei pagamenti in moneta metallica sarà efficace soltanto per le cambiali (lettere di cambio), come pure per biglietti ad ordine fra commercianti o per cause commerciali, nei conti correnti e nei depositi presso le Banche e le Casse di risparmio.

Gli obblighi di pagamento dipendenti da cause anteriori alla presente legge rimangono sotto l'applicazione delle leggi precedenti.

Modificazioni statutarie.

Art. 19. Finché dura il corso legale, lo statuto della Banca Nazionale Toscana, approvato con decreto del 30 dicembre 1857, è modificato come appresso:

1. Gli articoli 32 e 33 sono abrogati, e lo Stato renderà il deposito di garanzia ricevuto dalla Banca in virtù di detto articolo 33;

2. Agli articoli 67 e 68 è surrogato il seguente:

La Banca è tenuta ad anticipare al Governo sulla richiesta del medesimo fino alla metà del capitale effettivo versato dagli azionisti, all'interesse annuo del 5 per cento, contro deposito di titoli di fondi pubblici o di Buoni del Tesoro.

Il Governo è autorizzato ad introdurre nello statuto medesimo, sentito il Consiglio di Stato, le altre modificazioni che sono necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente legge, ed a quelle della legge del 18 agosto 1870, n. 5801.

Art. 20. All'articolo 5 (ultimo alinea) dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con Regio decreto del 10 gennaio 1869, n. 2096, le parole « è facoltato » sono surrogate con le seguenti: « è tenuto, » e le parole « e secondo le norme e proporzioni fissate nel regolamento » sono soppresse.

Art. 21. L'articolo 5 dello statuto della Banca Romana, approvato con Regio decreto del 2 dicembre 1870, n. 6064, è modificato come segue:

Alle parole « e della proroga successiva è stabilita sino al 31 dicembre 1881 » sono surrogate le seguenti: « e delle proroghe successive è stabilita sino al 31 dicembre 1889. »

Art. 22. Gli istituti indicati nell'articolo 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti, senza formale autorizzazione del Governo, tranne che per l'investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto, e per operazioni sui Buoni del Tesoro; salvo, per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, il disposto dall'art. 10 circa l'operazione della conversione del prestito nazionale.

Art. 23. Gli istituti medesimi non potranno anticipare danaro, né fare operazioni di qualsiasi natura sulle proprie azioni.

Disposizioni generali.

Art. 24. Il Tesoro dello Stato potrà depositare qualunque somma presso le sedi e le succursali di ciascun istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti, e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da qualunque, o da più altre sedi e succursali dell'istituto medesimo.

Questo servizio sarà reso allo Stato gratuitamente, e ne saranno determinati dal regolamento i termini e le norme, tenuto conto delle condizioni speciali di ciascun istituto.

Art. 25. La tassa annuale di cui all'articolo 24 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, è stabilita in lire una per ogni cento lire dei biglietti o titoli equivalenti, pagabili al portatore, a vista, detratto il terzo per la riserva. Questa tassa sarà applicata dalla pubblicazione della presente legge in avanti.

I biglietti consorziali a corso forzoso sono esenti da detta tassa.

Art. 26. È sciolto il vincolo stabilito coll'articolo 9 del Regio decreto 1º maggio 1866, numero 2873, al saggio dello sconto delle cambiali quando esse siano pagabili in moneta metallica.

Rimangono di piena efficacia tutte le disposizioni ora in vigore, in quanto non siano contrarie al disposto con questa legge.

Art. 27. Nulla è innovato riguardo alla legge del 21 giugno 1869, n. 5160, relativa agli istituti di credito agrario, e alla legge 14 giugno 1866, n. 2933, relativa al credito fondiario.

Art. 28. Un regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'articolo 1, e previo il voto del Consiglio di Stato, darà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione di questa legge e quelle transitorie che occorressero per agevolare, e come pure stabilirà le norme e le garanzie per l'esercizio della più ampia vigilanza e sindacato da parte del Governo, anche per quanto si riferisce alla fabbricazione ed emissione dei biglietti consorziali, all'abbruciamento e rinnovazione loro. Lo stesso regolamento determinerà i modi uniformi con i quali debbano essere tenute in evidenza le operazioni per i detti istituti di credito e debbano, in ogni decade, pubblicarsi le loro situazioni.

Art. 29. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re dovrà presentare alla Camera una relazione sulla circolazione cartacea coi provvedimenti atti a raggiungere lo scopo della estinzione del corso forzoso.

Femmina.

Art. 30. Gli istituti di credito menzionati in questa legge, i quali tenessero in circolazione biglietti di Banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, per somma maggiore di quella fissata con questa legge medesima, ovvero assumessero altri debiti a vista od a semplice richiesta, senza mantenerne il prescritto rapporto con il fondo di cassa, saranno soggetti ad una multa in somma eguale alla esuberanza della circolazione ovvero del debito.

Saranno soggetti ad egual multa:

Gli istituti e le Banche di credito agrario costituiti a norma della legge 21 giugno 1869, che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti di tagli diversi da quelli autorizzati;

Le Banche popolari e gli altri istituti di credito, che dopo il 31 dicembre 1875 tenessero in circolazione biglietti;

Gli enti morali e le associazioni non comprese in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti di Banco od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, come pure coloro che, avendoli emessi, li tenessero in circolazione dopo il 31 dicembre 1874.

Spirato il termine assegnato a ciascun istituto, ente morale, associazione ed individuo, essi, sotto pena di eguale multa, dovranno depositare nella Cassa dei depositi e prestiti una somma equivalente all'ammontare dei biglietti che non saranno stati presentati al cambio, colla quale effettuarlo durante il quinquennio nei modi stabiliti dal regolamento.

Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i biglietti non presentati sono prescritti, e gli utili divisi per metà fra l'istituto emittente ed il Governo.

Per quei comuni i quali tenessero in circolazione biglietti pagabili al portatore a vista, è dichiarata obbligatoria la spesa occorrente al cambio dei biglietti medesimi pel 30 giugno 1875.

Sono applicabili ai comuni stessi le disposizioni contenute nei precedenti due ultimi alinea.

Sono proibiti i biglietti denominati di giuoco o di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sotto comminatoria di una multa da lire 50 a lire 500, a carico di coloro che li fabbricassero o li possedessero in vendita.

Art. 31. Gli istituti di cui all'articolo 1, i quali non soddisfacessero a vista ad ogni richiesta di cambio dei propri biglietti in biglietti consorziali od in valuta metallica, saranno privati, per decreto Reale, del corso legale dei loro biglietti, nelle provincie in cui il cambio fosse mancato. Ciò senza pregiudizio di ogni altra azione cui possano andare soggetti gli istituti medesimi.

Disposizioni transitorie.

Art. 32. Gli istituti formanti parte del consorzio dovranno far rientrare gradatamente la circolazione ed il debito rispettivo nei limiti e nelle forme come sopra stabilite, e costituire la loro riserva di cassa per il cambio entro il termine che a ciascuno sarà assegnato per Regio decreto, con riguardo alle speciali condizioni della sua circolazione presente.

Il detto termine non potrà essere maggiore di un anno dalla pubblicazione di questa legge.

Durante questo periodo, la circolazione dei biglietti per conto di ciascun istituto non potrà per qualsivoglia titolo oltrepassare quella che esisteva al 31 dicembre 1873.

Art. 33. Nel termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, la Banca Romana dovrà riprendere il cambio dei suoi biglietti senza limitazione di somma, e cesserà la garanzia del Governo sui biglietti medesimi, rimanendo abrogata la notificazione del Governo pontificio del 4 ottobre 1866.

Da questa data non avranno più effetto le disposizioni transitorie degli articoli 133 e 136 degli statuti della Banca medesima.

Art. 34. Le fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia in nome del cassiere a somme fisse, ed i Buoni di Cassa che la Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia è dai suoi statuti autorizzata ad emettere, sono, per gli effetti di questa legge, equiparati ai biglietti pagabili al portatore a vista.

Art. 35. Le fedi di credito in nome di terzi e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia continueranno a godere del corso legale loro accordato coll'articolo 7 del Regio decreto del 1º maggio 1866, numero 2873, per un anno dalla data della pubblicazione di questa legge. Scorso tal termine i detti titoli rimarranno meramente fiduciari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli atti di morte pervenuti dall'estero nel mese di aprile dell'anno corrente.

N.° d'ordine	COGNOME E NOME DEL DEFUNTO	LUOGO D'ORIGINE	LUOGO	AGENZIE o CONSOLATO da cui l'atto fu trasmesso
		o DOMICILIO DEL DEFUNTO	in cui il decesso è avvenuto	
1	Andelfatto Sebastiano.	Vicenza	Rosarvitz	Pesth
2	Aschieri Alegario	Cremona	Alessandria	Alessandria
3	Bronzi Romeo	Ancona	Trieste	Vienna
4	Bortoluzzi Leopoldo	Travesio	Rovigno	Trieste
5	Bellini Andrea	Venezia	Cairo	Cairo
6	Borelli Alfredo	Lucca	Id.	Id.
7	Battistella Giovanna	Spilimbergo	Trieste	Vienna
8	Binetti Paolo	Molfetta	Id.	Id.
9	Baschiera Ciro	Udine	Id.	Id.
10	Becco Osvaldo	Tremonte	Id.	Id.
11	Bronzi Vincenzo	Ancona	Id.	Id.
12	Boldini Giovanni	Cossogno	Martigny	Borna
13	Burgerone Gioacchino.	Coranesi	Moes	Pesth
14	Buizzo Domenico	Angrognà	Alessandria	Alessandria
15	Buttinoni Luigi	Treviglio	Id.	Id.
16	Bisà Francesco	Livorno	Id.	Id.
17	Ballarino Antonio	Sala Consilina	Id.	Id.
18	Brandi Tommaso	Alessandria della Paglia	Id.	Id.
19	Caldini Domenico	Cottaruga di Feriere	In mare	Montevideo
20	Calabrese Vitantonio	Mola di Bari	Id.	Id.
21	Cosselli Gennaro	Rivello	Rovigno	Id.
22	Caracciolo Serra Achille.	Siracusa	Cairo	Cairo
23	Comoli Gaetano	Milano	Id.	Id.
24	Cominotti Maria.	Spilimbergo	Trieste	Trieste
25	Craighero Pietro	Paluzza	Id.	Id.
26	Casotto Antonio.	Padova	Id.	Id.
27	Cimentì Egidio	Zuglio	Marbourg	Vienna
28	Cominotti Domenico	Istrago	Trieste	Trieste
29	Crespi Luigi.	Cesena	Pireo	Pireo
30	Comini Emilia	Argegno	Basilea	Berna
31	Colombo Luigi	Milano	Kaiserlaut	Id.
32	Colombi Anastasia	Porto Ceresio	Monsier	Id.
33	Citrani Giuseppe	Treviso	Alessandria	Alessandria
34	Campise Giuseppe	Tropea	Id.	Id.
35	Canaletti Giuseppe	Livorno	Id.	Id.
36	Castelli Pietro	Torino	Id.	Id.
37	Castellnuovo Cesare.	Siena	Id.	Id.
38	Cava Michela.	Sala Consilina	Id.	Id.
39	Colombo Antonio	Castelfranco Veneto	Id.	Id.
40	Clemente Antonio	Palermo	Id.	Id.
41	Del Piero Antonio	Faedis	Pesth	Pesth
42	D'Alba Giacomo	Trant	Suez	Suez
43	Dosè Amalia.	Venezia	Trieste	Trieste
44	Degioja Angiola.	Molfetta	Id.	Id.
45	Dematia Luigi	Borca	Id.	Id.
46	De-Gaudenzio Turco	Vigevano	Allon	Berna
47	Dolci Clara	Disimino	Locarno	Id.
48	Dolci Beatrice	Id.	Id.	Id.
49	Delzanno Michele	Cervarolo	Payerne	Id.
50	Dall'Atta Pietro.	Valle di Cadore	Stein	Id.
51	Di Stefano Maria	Palermo	Alessandria	Alessandria
52	Dani Francesco	Castiglione	Id.	Id.
53	Del Bono Adolfo.	S. Lorenzo Maggiore	Id.	Id.
54	Dezzani Francesco	Moncalvo	Id.	Id.
55	De-Ronchi Gasparo	La Valle	Pesth	Pesth
56	Egger Luigi	Sappada	Leisach	Vienna
57	Fascio Gio. Batt.	Varazze	In mare	Montevideo
58	Fasciolo Ercole	San Pier d'Arena	Id.	Id.
59	Farlan Giuseppina	Galicchio	Suez	Suez
60	Fiselli Felice	Novara	Cairo	Cairo
61	Fania Vittoria	Catania	Trieste	Vienna
62	Fabbrucci Ippolito.	Livorno	Alessandria	Alessandria
63	Gava Rosa	Treviso	Trieste	Vienna
64	Garzia Davide	Livorno	Alessandria	Alessandria
65	Giannotti Augusto	Fermignano	Id.	Id.
66	Garnero Davide	Canosio	Id.	Id.
67	Grande Gaetano.	Aimato	Id.	Id.
68	Grasso Giuseppe	Palazzo	Id.	Id.
69	Giorgetti Fortunato	Porto Recanati	Id.	Id.
70	Giacomini Giacomo	Padova	Id.	Id.
71	Hugo Giacomo	Venezia	Pirano	Trieste
72	Levo Domenico	Melazzo	In mare	Montevideo
73	Leonardi Luigi	Porto Recanati	Cairo	Cairo
74	Linassi Ferdinando	Chiusa Forte	Marbourg	Vienna
75	Linessi Ambrogio	Resiutta	Id.	Id.
76	Meduni Angiola.	Venezia	Trieste	Id.
77	Marcoschi Francesco	Palmanova	Neustadt	Pesth
78	Morini Luigi.	Pigale	In mare	Montevideo
79	Marini Vittoria	Messina	Id.	Id.
80	Mancinelli Vincenzo	Faenza	Trieste	Trieste
81	Mantovan Pietro	Loreo (Chioggia)	Lissa	Id.
82	Mino Giulio	Cossato	Cairo	Cairo
83	Martina Francesco	Spilimbergo	Trieste	Vienna
84	Mazza Erminia	Lucca	Id.	Id.
85	Maviglio Antonio	Catanzaro	Alessandria	Alessandria
86	Micali Pasquale.	Migliorino	Id.	Id.
87	Moroni Domenico	Ancona	Id.	Id.
88	Maspes Gio. Batt.	Force	Id.	Id.
89	Maccagnano Pietro	Belluno	Id.	Id.
90	Martola Roberto	Palermo	Id.	Id.
91	Marciano Michele	Casoria	Id.	Id.
92	Mosca Carmela	Brescia	Id.	Id.
93	Mezzano Pietro	Felitto	Id.	Id.
94	Nicotini Luigi	Mezzano	Id.	Id.
95	Olivetti-Bono Adamo	Friuli (del)	Locarno	Borna
96	Otolenghi Elena	Livorno	Trieste	Vienna
97	Pirozzini Andrea	Rumancia	Alessandria	Alessandria
98	Popovich Luigi	Travesio	Barcellona	Barcellona
99	Pittia Angelo	Marancano	Trieste	Trieste
100	Ponci Antonio	Livorno	Rosarvitz	Pesth
101	Pasi Pietro	Faenza	Suez	Suez
102	Pielik Elisabetta	Verona	Cairo	Cairo
103	Police Lucia	Id.	Trieste	Vienna
104	Perino Battista	Queglia	Id.	Id.
105	Paron-Gilli Luigi	Barcis	Shüpflein	Berna
106	Piperno Anna	Livorno	Id.	Id.
107	Pananti Annina	Arezzo	Alessandria	Alessandria
108	Pizzi Tancredi Francesco.	Messina	Id.	Id.
109	Ronchi Anna Maria	Treviso	Cairo	Cairo
110	Rabaini Giuseppa	Borgomanero	Barcellona	Barcellona
111	Raffa Maria	Messina	Locarno	Berna
112	Sabatini Antonia	Firenze	Alessandria	Alessandria
113	Santucci Flaminio	Casciano	Barcellona	Barcellona
114	Scalabassi Isidora	Spilimbergo	Cairo	Cairo
115	Suilla Antonio	Castione	Trieste	Vienna
116	Sereno Ernesto	S. Giuseppe di Biella	Id.	Id.
117	Tepich Matteo	Venezia	Ragusa	Trieste
118	Trevisini Guido	Id.	Pirano	Id.
119	Trevisini Giovanni	Id.	Id.	Id.
120	Trevisini Ugo	Id.	Id.	Id.
121	Tedeschi Palmira	Livorno	Cairo	Cairo
122	Torri Elisabetta.	Villa d'Almè	Locarno	Berna
123	Tonnoci Giacomo	Pesaro	Alessandria	Alessandria
124	Tivoli Anna	Senigallia	Id.	Id.
125	Venier Cristoforo	Corrino	Trieste	Vienna
126	Vanetti Caterina	Santino	Locarno	Berna
127	Vallazza Giuseppa	Id.	Id.	Id.
128	Valenza Antonio	Marsala	Cairo	Cairo
129	Venturi Marciano	Medole	Alessandria	Alessandria
130	Vaglia Antonio	Catanzaro	Id.	Id.
131	Volpe Giuseppe	Id.	Id.	Id.
132	Zuzzi Giovanni	Resia	Marbourg	Vienna
133	Schellino Teresa.	Dogliani	Marsiglia	Marsiglia

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Sezione delle privative industriali
 Museo Industriale Italiano
 in Torino.

Il Direttore del Museo industriale italiano rende di pubblica notizia che il signor Maurizio Rueff di Salaburg (Austria) ha spontaneamente rinunziata e resa di libero esercizio la privativa da esso ottenuta per sei anni in Italia con attestato 28 giugno 1872, vol. XII, n. 188, per una sua invenzione intitolata: *Système de paliers, coussinets ou boîtes sans graissage dit: Système Rueff-Vachet.*

Il predetto signor Maurizio Rueff rinunziando alla sua invenzione si è in pari tempo dichiarato pronto a metterla gratuitamente a disposizione sia personalmente, sia col mezzo d'ingegneri della sua officina, dei direttori di quegli stabilimenti italiani che lo richiederanno per informazioni ed aiuto.

Torino, addì 16 maggio 1874.

Il Direttore: G. CODAZZA.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI presso la Direzione Generale del Poste Pubbliche

(2ª pubblicazione)

In conformità al prescritto degli articoli 143 e 144 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5948, per la esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1970, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza di deposito infradescritta, ne sarà, ove non siano presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente duplicato appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale ad intervalli di dieci giorni verrà per tre volte ripetuta.

Polizza n. 12310, per deposito di lire diecento venticinque di rendita fatto da Zanetti Policarpo del fu Giuseppe, a compimento della cauzione della emittoria del comune di S. Benedetto Po, pel quinquennio dal 1873 a tutto il 1877.

Firenze, addì 27 aprile 1874.

Il Direttore Capo di Divisione M. GIACCHETTI.

Per il Direttore Generale ORZOLINI.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

(Legge 7 luglio 1868, n. 2062, e Regolamento 24 febbraio 1867, n. 3607)

(1ª pubblicazione)

Essendosi dichiarato lo smarrimento del certificato di pensione vitalizia di lire 300 annue, segnato di numero 1802, intestato al pensionato su questa Cassa, Portoli Luigi del fu Pellegrino, si fa noto per tutti gli effetti di ragione, che trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, quando non siano state fatte opposizioni, o il certificato non sia stato reperito, l'Amministrazione ne emetterà uno nuovo, rendendo nullo ed irritato quello precedente.

Firenze, 19 maggio 1874.

Visto: l'Amministratore NOVELLI.

Il Direttore Capo di Divisione M. GIACCHETTI.

Diffidazione.

La Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, avendo a termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, preso possesso dei beni delle seguenti case religiose nei giorni:

- 6 maggio - Carmelitane Scalze dei Ss. Pietro e Marcellino;
- 11 id. Cappuccine di Santa Chiara al Quirinale;
- 16 id. Domenicani dei Ss. Quirico e Giorditta;
- 21 id. Domenicani di S. Sabina;
- 21 id. Cappuccine di S. Urbano a Campo Carleo;
- 21 id. MM.ª Osservanti di S. Sebastiano fuori alle mura;

avverte tutti coloro che possono avervi interesse che dal giorno della presa di possesso in avanti cessa ogni ingerenza delle case suddette nell'amministrazione sia attiva che passiva dei loro patrimoni e che perciò non riconoscerà alcun atto o pagamento che venisse fatto senza il concorso del suo ricevitore-cassiere per i beni posti nel distretto di Roma, e, per i beni posti fuori, senza quello dei ricevitori del registro o demanio dei distretti rispettivi.

L'ufficio del ricevitore-cassiere è posto in piazza della Maddalena.

Roma, 21 maggio 1874.

Per la Giunta Il Segretario Capo: MANOTTI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Nei giorni scorsi, scrive il *Giornale di Napoli* del 21 corrente, S. A. R. il Principe Umberto passò in rivista nelle caserme ed ai Bagnoli la cavalleria della guarnigione mostrandocene grandemente soddisfatto. L'A. S. espresse in modo speciale questa sua soddisfazione per lo stato di salute, veramente ottimo, di cui godono i soldati nella nostra città.

Il Principe si degnò poi ricevere di questi giorni in udienza particolare le principali autorità e cospicui cittadini. Lunedì invitò a pranzo il prefetto della provincia comm. Mordini e il generale comandante del corpo d'esercito conte di Pettinengo. Martedì invitò gli ammiragli Brocchetti e Cerruti, il sindaco conte Spinelli e il generale Materazzo. Ieri, come presidente onorario della Società Geografica, volle vedere gli Akkà, condotti dal professore Panceri, al quale rivolse molte domande intorno ai suoi studi ed ai suoi viaggi.

Alle 4 pon. di ieri, col treno diretto, S. A. R. partì per Foggia. Erano alla stazione, come il giorno dell'arrivo, il prefetto, il sindaco, il primo

presidente ed il procuratore generale della Corte d'appello, e i generali di Pettinengo, Danzini e Materazzo. Il Principe sarà di ritorno a Napoli domani sera, venerdì.

Dal *Corriere Mercantile* del 20 riassumiamo nel seguente modo il prospetto mensile del movimento portuario del compartimento marittimo di Genova nel mese di aprile 1874:

I bastimenti entrati per operazioni di commercio furono 635, della complessiva portata di 141,000 tonnellate e con 8110 uomini di equipaggio. Di questi 629 bastimenti, 879 erano nazionali a vela ed 86 a vapore; 41 esteri a vela e 77 a vapore, e 52 entrati in genere per rilascio.

I bastimenti partiti per operazioni di commercio furono 629, della portata complessiva di 135,806 tonnellate e 7945 uomini di equipaggio, vale a dire: nazionali 871 a vela ed 81 a vapore; esteri 51 a vela e 74 a vapore, e 52 partiti in genere per rilascio.

Siccome nel mese di aprile 1873 entrarono e partirono 1358 bastimenti della portata di 254,205 tonnellate e con 15,754 uomini di equipaggio, e nel mese di aprile 1874 entrarono e partirono 1264 bastimenti della portata di 276,806 tonnellate e con 16,045 uomini di equipaggio, ne risulta che, se nell'aprile di questo anno si ebbe una differenza di 94 bastimenti in meno a confronto dall'aprile dell'anno precedente, si ebbe però una differenza in più di 22,601 tonnellate e 291 uomini di equipaggio.

La *Correspondance Scandinave* riassume in questo modo la relazione ufficiale sul servizio telegrafico in Danimarca nel 1873, stata di recente pubblicata:

Le linee telegrafiche, che al principio del 1873 avevano una lunghezza totale di 533 miglia geografiche, alla fine dello stesso anno crebbe di 10 miglia. La lunghezza totale dei fili, che era di 868 miglia al 1º gennaio, al 31 dicembre 1873 fu di 950 miglia. Le stazioni telegrafiche governative da 105 salirono a 108, e quelle telegrafiche ferroviarie da 61 a 66. Al 1º gennaio 1874, il numero totale degli impiegati telegrafici era di 270.

Dopo l'inaugurazione delle grandi linee sottomarine spettanti alla gran Società telegrafica del Nord, e che mettono la Danimarca in comunicazione diretta con la Norvegia, l'Inghilterra, la Russia e la Francia, quantunque la tariffa dei telegrammi sia stata ribassata da uno scudo e 58 skilling a soli 38 skilling, pure la corrispondenza telegrafica che nel 1867 si limitò a soli 4580 telegrammi che produssero 2710 scudi, nel 1873 salì a 160,000 telegrammi, il cui provento fu di 65,000 scudi.

Il numero totale dei telegrammi trasmessi nel 1873 fu di 626,728, che produssero un provento di 239,088 scudi per telegrafi dello Stato. Di quei 626,728 telegrammi, il 88 89 per cento erano per l'esterno; il 36 10 per cento per l'estero; ed il 25 51 per cento per il transito.

Della corrispondenza telegrafica con i paesi esteri, la maggior parte, cioè il 23 56 per cento è per la Svezia; poi vengono l'Inghilterra, il 19 56 per cento; la Norvegia, il 12 79 per cento; Amburgo, i ducati di Sleswig e dell'Holstein ed i porti tedeschi del Baltico, dal 7 al 12 per cento; gli altri paesi della Germania, il 6 45 per cento; la Russia, il 2 97 per cento; i Paesi Bassi, il Belgio e la Francia, dall'1 al 2 per cento; l'Austria, la Spagna e l'Italia, meno dell'uno per cento; i paesi non europei, il 0 16 per cento; e finalmente i Principati Danubiani, la Turchia e la Grecia, il 0 08 per cento.

DIARIO

Intorno alla crisi ministeriale francese, che ancora non è terminata, bisogna necessariamente contentarci di riferire le informazioni arretrate dei giornali. Le più recenti di queste informazioni portano la data del 19 corrente e si riassumono nel seguente estratto di una lettera versagliese dell'agenzia Havas.

Il maresciallo ha ricevuto i signori Decazes, Goulard e Buffet. È inesatto che il signor de Goulard abbia rinunziato all'incarico di formare il gabinetto. Egli continua a questo scopo a corrispondere coi diversi gruppi parlamentari.

La destra moderata ed il centro hanno tenute ieri (18) due importanti riunioni.

La destra moderata, dopo avere espresso le sue simpatie pel sig. de Broglie e pe' suoi colleghi, ha affermata la sua leale adesione al regime creato dalla legge del 19 novembre ed ha approvata la esposizione dei motivi della legge sulla seconda Camera letta alla tribuna dal signor de Broglie. La destra moderata ha nel tempo medesimo dichiarato che essa considerava qualunque prematuro scioglimento dell'Assemblea come pericoloso e funesto.

Nella riunione del centro destro si è messo in chiaro che la maggioranza si era assottigliata di 53 voti legittimisti e di 17 bonapartisti; che dei nuovi voti da rimpiazzare questi non si saprebbero trovare se non nel centro sinistro, e che bisognava quindi offrire al centro sinistro un programma capace di formare un terreno comune. Molti membri del centro destro opinano che questo terreno comune può trovarsi nella ammissione del *settennato impersonale*.

Più tardi gli uffici della destra moderata e del centro destro si sono riuniti sotto la presidenza del duca di Broglie per avvisare alla condotta da tenere ed alle risoluzioni da prendere. Le idee dei due gruppi vennero formulate dai rispettivi presidenti e la discussione versò principalmente sulle difficoltà di un accordo col centro sinistro.

I rappresentanti della destra moderata hanno fatto notare che il settennato impersonale non differirebbe sostanzialmente dalla repubblica e che, ammettendolo, anziché tenersi semplicemente alla legge del 19 novembre, i 55 voti che da destra si sono spostati, potrebbero diventare molto più numerosi e che quindi si sarebbe fatalmente costretti ad inclinare più e più verso la sinistra. La destra moderata vorrebbe pertanto che il nuovo gabinetto si appoggiasse prima di tutto sui 317 voti che hanno costituita la minoranza di sabato, la qual minoranza, aggiungendosi la frazione più conservatrice del centro sinistro e dei rappresentanti dell'estrema destra, potrebbe agevolmente ritornare maggioranza.

Un altro membro della riunione ha messo in rilievo le difficoltà pratiche di un accordo col centro sinistro sotto l'aspetto dell'indirizzo da darsi alla scelta degli impiegati. Nessuna risoluzione fu presa.

La sera, il maresciallo ha ricevuto il signor de Kerdel al quale il signor de Goulard aveva offerto di entrare nel gabinetto. Si assicurava che il sig. de Kerdel non aveva accettato per il motivo che la destra moderata non lo seguirebbe se il nuovo gabinetto adottasse il programma del centro destro, cioè il settennato impersonale.

Nella sua seduta del 19 l'Assemblea di Versailles ha esaminata in terza lettura la proposta relativa al lavoro dei fanciulli nelle manifatture. Devevi o no impedire che i fanciulli, prima dei dieci o dei tredici anni compiuti, lavorino, sia in compagnia del padre, sia nella officina di famiglia, sia nella manifattura?

Il signor Ducarre, fra gli applausi della destra, ha proposto come emendamento di restringere la applicazione della legge alle manifatture od officine « diverse da quelle nelle quali lavorano il padre e la madre. » Ma questa proposta non fu adottata. Il seguito della discussione fu aggiornata alla seduta successiva.

La *Gaceta de Madrid* del 15 maggio pubblica un proclama indirizzato al paese dal potere esecutivo della repubblica, nell'occasione del cambiamento di ministero. Esso è del tenore seguente:

« Di programmi lunghi e pomposi un tale abuso si è fatto, che dessi generalmente sono accolti con una manifesta indifferenza; ciò non di meno le gravi e veramente eccezionali circostanze nelle quali noi ci troviamo impongono al nuovo governo l'obbligo imprescindibile di far conoscere brevemente i suoi progetti con questa pubblica dichiarazione, atteso che disgraziatamente non può farlo nel seno della rappresentanza nazionale.

« I ministri che compongono questo gabinetto provengono da un solo partito, ma hanno la ferma volontà di governare per la nazione intera senza circoscriversi entro i confini angusti segnati dalle varie bandiere politiche. A questo fine, e per compiere l'ardua impresa che loro è assegnata, essi fanno assegnamento sulla cooperazione dei liberali di tutte le gradazioni; tanto più vani assegnamento in quanto che la concordia che nelle alte sfere politiche esiste per le idee e per la maniera di operare, è acconcia a promuovere l'accordo e l'armonia di nobili ed elevati sentimenti. Nel quando ad un tale contegno di conciliazione si corrisponderà con assalti ingiusti che potrebbero esporre a pericolo la missione che gli incombe, il governo metterà mano ai mezzi dei quali dispone per tutelare ad ogni costo l'ordine pubblico ed i grandi interessi sociali.

« La memorabile giornata del 3 gennaio ha fatto cessare tutti gli eccessi demagogici cui non avevano potuto contenere né l'opinione pubblica altamente espressa, né gli sforzi vigorosi di quei illustri uomini di un partito che ha lacerato in tal guisa la propria bandiera. Sarebbe erroneo credere che questa necessaria repressione implichi la condanna del movimento rivoluzionario del 1868. Di quel movimento, il quale ha così miseramente degenerato, il presente gabinetto rappresenta lo spirito generoso e le aspirazioni in tutta la loro purezza, ed essi hanno l'intenzione di continuarlo e mantenerlo.

« Gli eccessi sovranocentati ebbero disgraziatamente per risultato la guerra civile che, per la terza volta in un periodo di quaranta anni, sopravvenne a desolare le più ricche provincie spagnuole. Fortunatamente le recenti vittorie dell'esercito nazionale scongiurarono i pericoli che potevano risultare da quest'ultimo tentativo insensato dei fanatici partigiani dell'antico sistema di governo.

Condurre quanto prima a termine questa guerra crudele e devastatrice; impedirne il rinnovamento per lo avvenire; ristabilire la pace così ardentemente desiderata nella penisola e nelle provincie di oltre mare; estirpare tutti i germi di futura turbolenza, ecco l'opera alla quale il governo consacrerà anzi tutto la sua attenzione e i suoi sforzi. La causa della libertà contro l'assolutismo non è solamente l'aspirazione di un partito, ma è la conseguenza del diritto moderno e della difesa della civiltà e del progresso.

« Si pretenderebbe invano di tener celata la situazione deplorabile delle nostre finanze, situazione aggravata inoltre dalle perdite straordinarie cagionate dalla lotta fratricida nella quale noi siamo impegnati. Per riparare questo male il governo rifugge da rimedi empirici e fallaci; ma promette solennemente di palesare la condizione esatta del Tesoro, di amministrare con una severa rettitudine le pubbliche entrate, di respingere tutti i mezzi che, se presentemente possono soddisfare alle necessità più urgenti, finiscono tuttavia con trarsi dietro presto o tardi il discredito e la rovina.

« Il governo punto non si illude quanto agli ostacoli ch'esso dovrà incontrare nel suo cammino; ma per quelli sormontare conta sul concorso della nazione che ha sete di riposo. I ministri si crederanno ampiamente ricompensati delle loro ansietà patriottiche, se riusciranno ad abbreviare il periodo di uno stato provvisorio che sospende il naturale andamento delle istituzioni liberali, e attendono con impazienza l'istante nel quale, assicurato essendo l'ordine morale e materiale, il paese potrà essere liberamente consultato sui propri destini.

La lotta, nel nord della Spagna, accenna ad essere imminente nelle vicinanze di Durango. I carlisti fecero di questa città il centro delle loro nuove operazioni, e stabilirono numerose fortificazioni nei dintorni. Durango, lontana sette miglia soltanto da Bilbao, è situata sulla riva destra del fiume che più in là prende il nome di Ibarzabal.

La grande importanza di Durango consiste nell'essere situata al punto dove le strade ferrate provenienti dalla Guipuzcoa e dall'Avala si confondono per formare una sola strada fino a Bilbao. Così le truppe liberali da Bilbao a Durango non hanno che una strada, mentre i carlisti ne hanno quattro o cinque, per le quali essi facilmente possono ritirarsi su Marquina e sulla valle di Deva, oppure sulle alture di Elqueta e Urquiola, luoghi famosi per fatti d'arme succeduti nella prima guerra carlista.

La mossa del maresciallo Concha verso l'Ebro sembra oggi perfettamente dichiarata. I quartieri generali saranno tra breve posti a Miranda e a Medina del Pamar, tanto che i carlisti sono già ricomparsi nella valle di Somorostro.

L'Afonia pubblica un riassunto del progetto di riordinamento dell'esercito svedese. Secondo questo progetto l'esercito si comporrebbe di circa 100,000 uomini, non compreso il landsturm, che non è ancora organizzato. Il servizio militare durerà dall'età di venti fino a trentadue anni, sei anni nella linea e sei anni nella riserva. Le spese militari supereranno di poco quattordici milioni di rigsdalers.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri, dopo di aver convalidata l'elezione del signor Oltino Barsanti a deputato del Collegio di Pisa, la Camera proseguì la discussione sulle conclusioni proposte dalla Commissione relativamente al provvedimento finanziario della inefficacia giuridica degli atti non registrati. Vennero svolti dai deputati Villa e Mascilli due ordini del giorno da essi presentati. Presa quindi la parola dal Ministro delle Finanze in difesa del provvedimento proposto, dal relatore Mantellini in sostegno delle conclusioni della Commissione, e in seguito ad osservazioni e dichiarazioni del Ministro delle Finanze ritirati gli ordini del giorno che erano stati presentati, si procedette per appello nominale a deliberare sulle conclusioni della Commissione, secondo le quali non avrebbe dovuto passare alla discussione degli articoli della legge. Esse furono respinte da 190 contrari sopra 369 votanti, come dal seguente elenco nominale:

Risposero No:

Acquaviva, Arenti, Alaia, Alippi, Alli-Macarani, Anca, Angelini, Annoni, Araldi, Arese Achille, Arese Marco, Arrigossi, Bacelli, Barracuzzi, Barracco, Bartolucci-Godolini, Bastogi, Berti Domenico, Berti Lodovico, Biancardi, Bischeri, Bianchi Alessandro, Bianchi Celestino, Bigliani, Bini, Boncompagni, Bonfadini, Bonghi, Boselli, Bosi, Bossi, Bozzi, Breda, Briganti-Bellini, Broglio, Bucechia, Busacca, Cadorini, Cagnola Carlo, Cagnola G. B., Carichio, Carini, Carmi, Carutti, Casalini, Castagnola, Castelnuovo, Cavalletto, Cerroti, Ceruti, Chiari,

Codronchi, Correnti, Corsini, Corte, Cortese, Costa, Crispo-Spadafora, D'Amico, D'Ancona, D'Asto, De Amezaga, De Cardenas, De Dominicis, De Donno, Degli Alessandri, Deleone, De Martino, De Nobili, Dentice, De Pasquali, De Pazzi, De Saint-Bon, Di Collobiano, Di Geraci, Di Masino, Dina, Di Rudini, Di San Marzano, Doglioni, Duranti-Valentini, Ercola, Facchi, Faina, Fambri, Fano, Fincati, Finzi, Fiorentino, Fogazzaro, Fornaciari, Fossa, Franz, Frascara, Frizzi, Galeotti, Gaola-Antinori, Gerra, Giacomelli, Giani, Giudici, Grossi, Guala, Guarini, Guerrieri-Gonzaga, Guevara, Lanza di Trabia, Lanza Giovanni, Legnazzi, Lo Monaco, Lovatelli, Luscina, Luzzati, Maggi, Maldini, Malenchini, Mangilli, Marchetti, Martelli-Bolognini, Marzano, Marzi, Massari, Mattesi, Maurognato, Mazzagalli, Melegari, Monchetti, Messadaglia, Minghetti, Minich, Monti Coriolano, Morelli Donato, Morini, Morpurgo, Moscardini, Nisco, Nori, Pallavicino, Pancrazi, Pandola Ferdinando, Pasi, Pellatis, Perrone di San Martino, Peruzzi, Piccinelli, Pignatelli, Pioli de Bianchi, Piroli, Podestà, Puccini, Puccioni, Rasponi Achille, Rasponi Pietro, Restelli, Ricasoli, Ricotti, Rignon, Robecchi, Ronchi, Ruspoli Augusto, Ruspoli Emanuele, Salvagnoli, Sandri, Sebastiani, Secco, Sella, Serafini, Serpi, Servolini, Sigismondi, Silvani, Sirtori, Spallotti, Spaventa Silvio, Speroni, Spina Domenico, Suardo, Tegas, Tenati, Tenca, Tittoni, Torre, Vallerani, Valussi, Viarano, Villa, Villari, Visconti-Venosta, Zaccaria, Zanella.

Risposero Sì:

Ahignone, Accolla, Allis, Alvisi, Angeloni, Anton-Traversi, Ara, Asproni, Avati, Belli, Bottoni, Billi, Billia, Borruso, Bortolucci, Botta, Bove, Branca, Brescia-Morra, Cactani di Sermoneta, Cairoli, Calciati, Caldini, Camerini, Cammone, Cannella, Cantoni, Capone, Carbonelli, Carcani, Carnazza, Carniolo, Carrilli, Casareto, Cattani-Cavalcanti, Catucci, Cenelli, Ceraolo-Garofalo, Chiappero, Chiaradia, Ciliberti, Colonna di Cesaro, Consiglio, Coppa, Coppino, Corbetta, Cordova, Cosentini, Crispi, D'Ayala, De Blasio, De Caro, Del Giudice Giacomo, Della Rocca, De Luca Francesco, De Luca Giuseppe, Del Zio, De Sanctis, De Witt, Di Belmonte, Di Blasio, Di Gaeta, Di San Donato, Dossena, Englen, Fabrizi, Fanelli, Farina Luigi, Farina Mattia, Favale, Ferracordi, Ferrara, Ferrari, Fratelli, Fresco, Frisia, Gabelli, Germanetti, Ghinoli, Goria, Gravina, Greco Luigi, Interlandi, Lacava, Landuzzi, Lanzara, La Porta, Larussa, Lazzaro, Leardi, Lenzi, Loro, Lovito, Macchi, Maiorana, Mancini, Mandruzzato, Mannetti, Mantellini, Mariotti, Marolda-Petilli, Martinelli, Mascilli, Massaracci, Masei, Mazzoni, Melisari, Meriardi, Merzario, Mezzanotte, Miani, Micali, Minervini, Molino, Monzani, Morelli Salv., Musolino, Mussi, Negretto Cambiaso, Nelli, Nervo, Nicoletta, Nuziante, Oliva, Palasciano, Pandola Edoardo, Paternostro Francesco, Paternostro Paolo, Pecile, Pelagalli, Pepe, Pericoli, Piacisani, Piccoli, Picocone, Pissavini, Platino Agostino, Platino Fabrizio, Polinelli, Ranco, Ranieri, Rega, Righi, Ripandelli, Ronchetti, Ruggieri, Salemi-Oddo, Samarelli, Santamaria, Seismit-Doda, Sergardi, Simonelli, Solidati-Tiburzi, Sormani-Moretti, Sorrentino, Spantigati, Sprovieri, Strada, Sulis, Tamaio, Tassa, Tocci, Torrigan, Toscanelli, Tranco, Trevisani, Trigona Vincenzo, Umata, Ungaro, Varè, Viscava, Vicini, Vigo-Fuccio, Villa-Pernice, Zanardelli, Zanolini, Zarone, Zizai, Zuccaro.

Assenti:

Acton, Amore, Anselmi, Arcieri, Argenti, Arlotta, Arnulfi, Arrivabene (ammalato), Assantini, Pepe, Avena, Avezana, Basso, Beltrani, Benvenuti, Bernardi, Bersani, Bertani, Brunet, Bruno, Basi, Calceagno, Campanari, Cancellieri, Capellaro, Capozzi, Caruso, Castellini, Castiglia, Cavallotti, Checchelli, Chiaves, Colasanti, Colotta, Concini (in congedo), Corapi, Cucchi, Cugia, Dalla-Rosa, Damiani, Davicini, Del Giudice Achille (in congedo), De Porta, Depretis, De Scilli, De Sterlich, Di Revel (in congedo), Fabbricotti, Fara, Farini, Finocchi, Fiorenza (in congedo), Fonseca, Forcella, Fossumbronni (in congedo), Garelli, Garzia, Gentinetta, Gigante, Giordano, Greco Antonio (in congedo), Gregorini, Grella, Griffini (in congedo), Jacampo, La Marmora (in congedo), Lancia di Brolo, Lanciano, La Spada, Lesen, Lioy, Luzzi, Maiardi, Maluta, Manfrin, Mantegazza (in congedo), Maranca, Marazio (in congedo), Mari, Marico (ammalato), Martire, Massa, Mazzoni, Mazziotti, Mellana (ammalato), Merizzi, Michelini, Minucci (in congedo), Molinari, Mongini, Monti Francesco, Morosoli, Murgia (in congedo), Nanni, Nicolai, Nobili, Pace, Pagni, Paladini, Panzera, Parisi-Parisi, Pargaglia, Pasqualigo, Pettini, Pisanelli, Pugliese, Quartieri (in congedo), Raeli, Rey (in congedo), Rizzari, Romano, Salaris, Sanna-Denti, Scillitani, Scotti, Servadio, Siccardi, Sipio, Sole, Soria (in congedo), Spaventa Bertrando, Spina Gaetano, Stocco, Teano, Tedeschi, Tornielli, Toscano, Tozzoli, Trigona Domenico, Vollaro, Zaccagnino (in congedo), Zupi.

Fu presentato dal Ministro delle Finanze un disegno di legge per la perequazione generale dell'imposta fondiaria.

Dispacci elettrici privati (AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 21. — Il principe Luigi, figlio del duca di Montpensier, è morto. Il cardinale Chigi è partito ieri per Roma. In seguito all'offesa che il conte di Montebello credette di avere ricevuto dalla principessa di Metternich, il conte sfidò, come hanno già pubblicato i giornali, il principe di Metternich, lasciandogli la scelta delle armi. Il principe scelse la spada. Lo scontro ebbe luogo oggi, ma finora ignorasi il risultato. VERSAILLES, 21. — L'Assemblea nazionale

rinviò al Consiglio di Stato la proposta tendente ad assoggettare alla leva militare gli individui d'origine straniera, ma nati in Francia, i quali non furono sottoposti al servizio militare nel loro paese d'origine.

VERSAILLES, 21 (ore 8 pom.) — In seguito ad una riunione tenuta dopo mezzogiorno presso il duca Decazes, è probabile che il ministero sia così composto: Audiffret, alla presidenza del Consiglio, senza portafoglio. Duca Decazes, agli affari esteri.

Mathieu Bodet, alle finanze. Tailhand, alla giustizia. Visconte di Cumont, ai culti. Waddington, alla pubblica istruzione. Generale Cissy, alla guerra. Viceammiraglio Montagnac, alla marina. Laverne, all'agricoltura. Cezanne, ai lavori pubblici. Restano ancora da regolarsi alcune questioni e perciò si terrà una nuova riunione questa sera presso il duca Decazes.

VERSAILLES, 21 (ore 10 pom.) — Corre voce che Waddington non accetti di entrare nel gabinetto.

VERSAILLES, 21 (ore 11 pom.) — L'ultimo progetto per formare il nuovo gabinetto non è riuscito.

Buffet, Decazes e Audiffret trovansi in questo momento in conferenza con Mac-Mahon. La crisi continua. Rochefort arrivò a San Francisco.

CAGLIARI, 21. — Le ultime notizie qui ricevute circa alla salute del generale Garibaldi si riferiscono al giorno 18, nel quale giorno il generale non ricevette alcuno, perchè travagliato dai consueti dolori.

FOGGIA, 21. — Oggi ebbe luogo l'inaugurazione del concorso agrario regionale, coll'intervento del principe Umberto.

L'onorevole Scillitani, presidente della Commissione ordinatrice del concorso agrario, lo inaugurò col seguente discorso:

Foggia, chiamata ad aprire un'era di feconde gare agrarie, è lietissima che il fausto avvenimento si compia con la presenza dell'augusto Principe, che, seguendo le orme del prode e leale Re galantuomo sui campi di battaglia, contribuì ad unificare ed a rendere grande la nazione. Cessate le lotte del movimento politico, il Parlamento ed il Governo rivolsero le loro cure alle opere della pace, fra cui prima è l'agricoltura, base di ogni nostra ricchezza. Per ridestarla a questa nuova vita e chiamare le diverse provincie ad usufruire le loro forze produttive, furono promossi i concorsi dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, cui ragioni di Stato impediscono di prendere parte a questa inaugurazione.

Il breve tempo e gli scarsi raccolti crearono ostacoli all'attuazione di questo concorso, ma tali ostacoli furono vinti dallo zelo della Commissione ordinatrice, coadiuvata dai cittadini foggiani. La Capitana, sebbene abbia iniziata la sua trasformazione agricola, attende provvedimenti per la bonifica delle sue terre. Oggi possiamo palcosare francamente i nostri bisogni e i nostri voti, sperando di vederli compiuti mercé il senno del Parlamento, l'operosità del Governo e l'amore del Re. Permetteteci, Altezza, che io vi inviti a visitare questa mostra e che la inauguri al grido di *Viva Vittorio Emanuele, Viva il Principe Ereditario!*

Il prefetto Serpieri rispose in questi termini: Al presidente della Commissione ordinatrice, per parte del Governo del Re che ho l'onorevole incarico di rappresentare in questa solenne occasione, io non posso rispondere meglio che additando l'augusto Principe di Piemonte, il quale con la sua presenza illustra la novella istituzione del concorso agrario regionale, resa importante dalla concorrenza di nove provincie associate. S. A. R., seguendo le orme gloriose paterne, seppe dare sui campi di battaglia l'esempio del valore e di devozione alla patria, ed ora, onorando la gara dell'industria agricola, incoraggia il cammino pel quale la nazione può addivenire libera e grande.

Il plauso dell'augusto e valoroso Principe sia premio ai generosi sforzi di tutti quelli che nulla tralasciano per inaugurare degnamente una istituzione, alla quale è raccomandato l'incremento principale dell'industria nazionale. Nel nome glorioso del Re e dei Reali Principi, gli Italiani hanno sempre l'auspicio d'ogni opera grande. Resta che l'industria ed il lavoro accrescano la fortuna dei cittadini e dello Stato. S. A. R. mi permetta che io abbia l'onore di aprire nel di lui nome questo concorso agrario regionale, ed io interpreto il desiderio di tutti quelli che qui fanno corona a S. A., delle popolazioni e degli uffici che rappresentano e specialmente di questa civilissima città, nel ringraziarla dell'onore fattoci della sua presenza, assicurandola che qui battono vivamente cuori, come in tutta la nazione, nell'associare i propri agli interessi della gloriosa dinastia di Savoia, nel cui vessillo la nazione trovò il proprio risorgimento ed attende sempre gloria e grandezza.

L'inaugurazione fu imponente. La folla planetante ha accompagnato il Principe Reale al palazzo della Esposizione. Lo splendido discorso del presidente Scillitani e quello del prefetto comm. Serpieri furono assai applauditi.

S. A. Il Principe vi è rimasto quattro ore visitando minutamente i prodotti, le macchine e gli animali.

LONDRA, 21. — Lo czar ed il granduca Alessandro partirono oggi da Gravesend per Flessinga. BARCELONA, 21. — I carlisti furono battuti a Vilavella, in Tarragona. Essi ebbero 61 morti e perdettero tutto il materiale.

Borsa di Firenze - 21 maggio. Rend. Ital. 5 0/0 .. 73 contanti Id. Id. (god. 1° luglio 73) .. 27 90 Napoletani d'oro .. 22 47 Londra 3 mesi .. 111 75 Francia, a vista .. 63 50 Fretto Nazionale .. 881 fine mese Anioni Tabacchi .. 2149 fine mese Obbligazioni Tabacchi .. 391 Obbligazioni Banca Naz. (anov.) .. 213 nominale Ferrovia Meridionale .. 1460 Obbligazioni Id. .. 846 fine mese Banca Toscana .. 240 Banca Italo-Germanica .. 240 Banca Generale .. 240 Ferma.

Borsa di Parigi - 21 maggio. Rendita francese 2 0/0 .. 59 35 Id. Id. 5 0/0 .. 94 15 Banca di Francia .. 3875 - 3880 - Rendita italiana 5 0/0 .. 66 35 Id. Id. .. 66 35 Ferrovie Lombarde .. 315 - 318 - Obblig. Tabacchi .. 490 - 490 - Ferrovia Vitt. Em. 1863 .. 193 75 - 193 - Id. Romane .. 79 - 79 - Obbligazioni Romane .. 190 - 190 - Anioni Tabacchi .. 508 - 508 - Cambio sopra Londra, a vista .. 25 19 1/2 - 25 19 1/2 Cambio sull'Italia .. 10 3/4 - 10 3/4 Consolidati inglesi .. 93 1/2 - 93 1/2

Borsa di Vienna - 21 maggio. Mobiliare .. 224 50 - 223 50 Lombardi .. 189 50 - 189 - Banca Anglo-Austriaca .. 180 - 181 50 Austriaca .. 319 - 319 50 Banca Nazionale .. 979 - 980 - Napoletani d'oro .. 8 94 1/2 - 8 93 - Cambio su Parigi .. 44 25 - 44 25 Cambio su Londra .. 111 70 - 111 65 Rendita austriaca .. 74 40 - 74 35 Id. Id. in carta .. 69 15 - 69 15 Banca Italo-Austriaca .. - - - Rendita italiana 5 0/0 .. - - -

Borsa di Londra - 21 maggio. Consolidato inglese .. da 93 1/2 a 93 1/2 Rendita italiana .. 66 - 66 1/4 Turchia .. 47 5/8 - 47 7/8 Spagna .. 19 7/8 - 20 - Egiziano (1868) .. 79 1/2 - 80 -

Borsa di Berlino - 21 maggio. Austriaca .. 20 91 Lombarda .. 191 8/9 - 190 1/2 Mobiliare .. 84 1/2 - 83 1/4 Rendita italiana .. 153 3/4 - 152 1/4 Banca Franco-Italiana .. 65 1/4 - 65 1/4 Rendita turca 5 0/0 (1865) .. 47 7/8 -

MINISTERO DELLA MARINA Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 21 maggio 1874, ore 15 30. Regna calma in terra ed in mare. Soffia maestre fresco a Bari ed a Brindisi. Il barometro è oscillante. Cielo nuvoloso in molte delle nostre stazioni. Ieri furono scariche elettriche a Torre Mileto. Ieri sera alle 8 29 terremoto sussultorio ad Ancona. Il tempo si manterrà soddisfacente nella penisola. Vi è però qualche indizio di turbamenti in Sardegna ed in Sicilia.

È pubblicata la 3ª edizione DEL DIZIONARIO DEI COMUNI DEL REGNO D'ITALIA CON LA POPOLAZIONE NEL 1871

LE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE, ELETTORALE POLITICA E GIUDIZIARIA, CON INDICAZIONI DEI COMUNI NEI QUALI TROVANSI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, STAZIONI FERROVIARIE E SCALI MARITIMI. Opera stata compilata e pubblicata colla approvazione del Ministro dell'Interno. Prezzo L. 2 50

Questa terza edizione del Dizionario dei Comuni, compilata colla massima cura, ACCURATAMENTE RIVEDUTA e CORRETTA, registra tutte le variazioni introdotte nella circoscrizione amministrativa con disposizioni governative dopo il 1871; quindi a ragione si ritiene che possa essere il gradimento del pubblico e delle Amministrazioni ed Uffici governativi, provinciali e municipali cui specialmente è dedicata e raccomandata. Secondo il sistema tenuto nelle edizioni precedenti, per ciascuna Comune è indicata la rispettiva Popolazione, il Circondario, la Provincia e il Collegio elettorale cui appartiene, e la circoscrizione giudiziaria ed elettorale, la quale circoscrizione è così indicata: il primo nome è quello della Prefettura, il secondo quello del Tribunale, e l'ultimo quello della Corte di Appello. I Comuni nei quali esiste un Ufficio Postale sono contrassegnati con un P, con un T quelli nei quali trovasi l'Ufficio Telegrafico, con un F quelli che hanno la Stazione Ferroviaria, e finalmente con un S quelli ove trovasi il Sole Marittimo nel quale sia fatto il servizio da una delle nostre Società di navigazione.

Contro vaglia postale diretta alla Tipografia EREDI BOTTI in TORINO, via delle Giucche, n. 6, si spedisce franco di porto in tutte le Regno.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO Addì 21 maggio 1874. 7 art. Mercoledì 3 pon. 9 pon. Osservazioni di sera. Barometro .. 766 0 766 1 765 4 765 8 (Dalle 9 pon. del giorno prec. alle 9 pon. del corrente). Termometro esterno (centigrado) .. 11 8 20 0 20 0 14 9 TERMOMETRO Massimo = 21 6 C. = 17 3 R. Minimo = 8 2 C. = 65 R. Umidità relativa .. 78 47 46 64 Magneti regolari. Umidità assoluta .. 8 06 8 26 7 99 8 00 Anemoscopio .. N. 8 N. 2 S. 10 Calma Stato del cielo .. 4. cirro-cum. 0. velato 2. cirri, strati 10. bello.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 22 maggio 1874.

Table with columns: VALORI, SOGGETTO, Valore nominale, LETTERA, DANARO, and OBSERVAZIONI. Includes entries for Rendita Italiana, Banca Nazionale, Banca Romana, and various bonds and exchange rates.

